

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Ai sensi degli art. 101 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio

Oggetto: acque reflue, agglomerati del Lazio sotto procedura di infrazione

Premesso che

- la Direttiva 91/271/CEE ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano raccolte e sottoposte a trattamento appropriato, in base ai criteri precisati nella Direttiva, al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e, di conseguenza, della salute dei cittadini dell'Unione Europea;
- l'art. 3 della medesima direttiva prevede: “ 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, - entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e - entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate « aree sensibili » ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. 2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18”
- l'art.4 della medesima Direttiva prevede: “1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 a.e.; entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10000 e 15000; entro il 31 dicembre 2 005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000 e 10000. 2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente. 3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18. 4 Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del

carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti”;

- l'art.5 della medesima Direttiva prevede: “1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. 3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18. 4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale. 5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9. 6. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni. 7. Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra. 8. Uno Stato membro non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio.”;

considerato che

- l'Italia è soggetta a tre procedure di infrazione relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane:
 1. Procedura di infrazione 2004/2034 - Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE nelle Aree Normali con più di 15.000 abitanti. La sentenza di condanna della Corte di Giustizia Ue del 19 luglio 2012 (causa C-565/10);
 2. Procedura di infrazione 2009/2034 - Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE nelle Aree Sensibili con più di 10.000 abitanti. La sentenza di condanna della Corte di Giustizia Ue del 10 aprile 2014 (causa C-85/13);
 3. Procedura di infrazione 2014/2059 - Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati (878) con più di 2000 abitanti collocati sia in aree “normali” che in aree “sensibili”. Allo stato la procedura è in fase di Parere motivato.
- per le prime due procedure di infrazione è già intervenuta una prima condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

visto che

- nel Lazio esistono degli agglomerati che non rispettano la direttiva 91/271/CEE, di seguito l'elenco completo dei territori, le inottemperanze rispetto alla direttiva e la procedura di infrazione di riferimento:
 1. Anagni [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché i risultati del trattamento non sono conformi ai requisiti della Direttiva. Inoltre, questo agglomerato risulta non conforme all'articolo 5 in quanto non è stato dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento (più spinto di quello secondario, in base ai requisiti dell'area di scarico);
 2. Fontana Liri – Arce [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario;
 3. Frosinone [condanna CGUE per la Causa C- 85-13] violazione art. 5 dir. 91/271/CE;
 4. Monte San Giovanni Campano [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario;
 5. Orte [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario;
 6. Piglio [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario;
 7. Roma [procedura di infrazione 2014-2059] sulla base delle informazioni disponibili, questo agglomerato risulta non conforme all'art. 4 perché non è stato dimostrato che tutto il carico generato riceve un adeguato trattamento secondario;
 8. Frascati [condanna CGUE per la Causa C 565-10] violazione art. 3 dir. 91/271/CE;

tutto ciò premesso, considerato e visto

SI INTERROGA

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENRICA ONORATI, PER SAPERE:

- quali azioni siano state messe in campo per ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione europea per ognuno degli agglomerati del Lazio oggetto di procedura di infrazione, con particolare riferimento alle zone di Frascati e Frosinone già oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- i numeri di controlli annui e i risultati ottenuti, effettuati dall'Arpa Lazio nei confronti degli otto agglomerati riportati in premessa e inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli artt. 3/4 e 5 della direttiva 91/271/CE.